

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Provincia di Roma)

SEDE
Corso Costituente, 26 – 00040 Rocca di Papa - Roma
Codice Fiscale 01238260580

Centralino 06 9428611 Fax 06 9499164

Partita I.V.A. 00975471004



REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 29 del 26 luglio 2012

SOMMARIO

Art.1	Finalità	Pag.3
Art.2	Definizioni	Pag.3
Art.3	Individuazione delle aree soggette a videosorveglianza	Pag.4
Art.4	Trattamento dei dati personali rilevati dalla videosorveglianza	Pag.5
Art.5	Titolare	Pag.6
Art.6	Responsabile	Pag.6
Art.7	Incaricati del trattamento	Pag.7
Art.8	Manutenzione impianti e attrezzature	Pag.7
Art.9	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	Pag.7
Art.10	Informativa	Pag.8
Art.11	Avvio trattamento dati personali	Pag.8
Art.12	Cessazione	Pag.8
Art.13	Diritti dell'interessato	Pag.8
Art.14	Sicurezza dati	Pag.9
Art.15	Principi applicati e limiti alla utilizzabilità di dati personali	Pag.9
Art.16	Tutela	Pag.10
Art.17	Norme di rinvio	Pag.10
Art.18	Sanzioni	Pag.10
Art.19	Utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni	Pag.11
Art.20	Pubblicità del Regolamento	Pag.11
Art.21	Entrata in vigore	Pag.12
Art.22	Allegati	Pag.12
	ALLEGATI	
	(A)	Pag.13
	(B)	Pag.14
	(C)	Pag.15
	(D)	Pag.16
	(E)	Pag.17

Art. 1 - Finalità

1) Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti o attrezzature di videosorveglianza nel territorio del Comune di Rocca di Papa nell'ambito della gestione della raccolta dei rifiuti urbani, sia attuato nel pieno rispetto della la vigente normativa sulla privacy.

2) La finalità della videosorveglianza è quella di supportare l'attività di controllo per il rispetto del Regolamento per i servizi di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico.

La videosorveglianza consente al Soggetto Aggiudicatario del servizio e agli altri organi preposti al controllo, che sono l'Ufficio Comunale di riferimento e gli Organi di Polizia Locale, di individuare e sanzionare gli eventuali trasgressori.

Particolare attenzione è rivolta al contrasto del fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti lungo i margini stradali o il deposito a terra di ingombranti che avviene a ridosso dei contenitori R.U. indifferenziati.

Inoltre, la videosorveglianza è dispositivo indispensabile per il controllo della raccolta differenziata e per la corretta gestione del conferimento presso l'Ecocentro Comunale. Diviene strumento indispensabile per la protezione dell'area destinata a deposito delle attrezzature e dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio.

Grande attenzione è stata rivolta in alcune zone del Paese considerate sensibili come piccole aree urbane non facilmente controllabili, le zone periferiche e di accesso ai boschi, le aree di proprietà comunali marginali al centro abito e altre aree che necessitano di una appropriata sorveglianza. Per meglio identificarle le stesse vengono elencate nel successivo Art.3.

3) L'obiettivo del presente Regolamento è quello che l'attività si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o di quelle strettamente legate al servizio pubblico anzi descritto. Di garantire altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati.

4) Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali *Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196* e ai provvedimenti del Garante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **Soggetto Aggiudicatario:** la Ditta e/o società che ha in gestione l'appalto dei servizi di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico;

b) **banca dati:** il complesso di dati personali, conservati presso gli uffici della locale stazione di Polizia Locale, trattati esclusivamente mediante riprese videoregistrate e atti sanzionatori conseguenti di competenza della Polizia Locale che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano esclusivamente i soggetti che transitano presso le aree tenute sotto videosorveglianza così come indicate dall'Art.3 del presente regolamento;

c) **trattamento:** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

d) **dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- e) **titolare:** il dirigente del settore di Polizia Locale responsabile del trattamento dei dati nelle sue funzioni interne cui competono anche le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f) **responsabile:** la persona fisica preposta dal **titolare** al trattamento di dati personali. In assenza di specifico incarico da parte del **titolare** si intende lo stesso dirigente del Settore di Polizia Locale;
- g) **incaricato:** la persona o il soggetto autorizzato ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni;
- h) **interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) **comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) **diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) **dato anonimo:** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) **blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) **Codice:** la norma che regola la protezione dei dati personali: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29/072003 - Suppl. Ordinario n. 123;
- p) **Garante:** la pubblica autorità che disciplina il trattamento dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali);

Art. 3 - Individuazione delle aree soggette a videosorveglianza

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento vengono di seguito indicate le zone e le aree d'interesse pubblico che possono essere oggetto di videosorveglianza al fine di supportare l'attività di controllo per il rispetto del Regolamento per i servizi di igiene urbana.
Le immagini rilevate nelle aree sotto elencate non possono essere utilizzate per altre violazioni amministrative a regolamenti comunali che non riguardino il servizio di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico o per quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", fatto salvo si verifichi che le immagini rilevino gravi fatti in materia penale per i quali vi è l'obbligo di comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria investendo in tal caso anche la Locale Stazione Carabinieri di Rocca di Papa.
- 2) A tal fine vengono di seguito elencate le aree sensibili che possono essere oggetto di videosorveglianza anche per periodi limitati.
 - a) Area interna all'Ecocentro Comunale di Via Valle Vergine Campagna, perimetro esterno ad essa e cancelli d'ingresso;
 - b) Area adibita a sosta e ricovero dei mezzi, del magazzino e delle attrezzature in dotazione all'Aggiudicatario del servizio;
 - c) Area di smistamento e deposito temporaneo di materiali inerenti il servizio;
 - d) Aree di collocazione dei carrellati per la raccolta differenziata dei condomini e delle utenze non domestiche;
 - e) Strade del Centro Storico a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini e operatori ecologici per abbandono di ingombranti e/o sacchi di rifiuti indifferenziati;
 - f) Postazioni dei cassonetti dei R.U. indifferenziati nella zona Campi D'Annibale e Vivaro;
 - g) Aree a rischio di:

Quartiere Centro Storico

Viale E. Ferri, Via Ariccia, Via Roma, Via Marino Centro Urbano, Via Focicchia, Via Ruccia, Via Cavour.

Quartiere Vigne

Via Dei Gelsomini, Via dei Castagni, Via delle Margherite, Via dei Ciclamini, Via dei Gerani, Via dei Papaveri, Via di Catorso, Via delle Rose, Via della Molara, Via Marino Campagna, Via Castelli Romani, Via Madre Lorenzina, Via Calcare, Via dei Colli, Via Vicinale dei Colli, Via Valle San Lorenzo, Via Vicinale della Macchia, Via Palazzolo.

Quartiere Vivaro

Via dei Corsi e traverse, Via Olimpica per il tratto ricadente nel territorio, strade interne del quartiere con particolare riferimento alla Località di Pian delle Sportelle, Via dei Principi, Via delle Folcare, aree limitrofe al centro equestre federale FISE – CONI e Romagnoli.

Quartiere Campi D'Annibale

Via Del Prato Fabio, Via Monte Cavo Campagna, Via Vecchia di Velletri, Via Vicinale delle Faete, Via Monte Vescovo, Via degli Orti delle Faete, Via Maschio delle Faete, Via Valle del Pantano, Via Pozzo del Principe, Via Monte Pennolo, Via delle Muretta, Via Rocca Priora, Via Grotte Cave.

- h) Aree e strade di accesso ai boschi comunali con particolare riferimento ai varchi d'ingresso;

Art. 4 - Trattamento dei dati personali rilevati dalla videosorveglianza

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.
- 2) Le immagini video riprese dalle telecamere sono memorizzate all'interno dell'hardware e software a corredo delle stesse. Il personale incaricato dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale trasferiscono su un computer portatile le immagini registrate. Il trasferimento viene effettuato mediante modalità autenticata e protetta da opportuna crittografia per impedire sottrazioni di dati da parte di malintenzionati.
- 3) Il Funzionario Responsabile della Polizia Locale potrà adottare attrezzature per la registrazione e la protezione delle immagini anche diverse da quelle indicate al precedente comma in base all'evoluzione tecnologica purché nel rispetto dei principi generali di cui al presente Regolamento e della normativa in vigore.
- 4) Le telecamere non sono collegate ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Il software deve disporre di codice segreto di accesso prima di poter accedere alle immagini e/o scaricarle. Non è pertanto possibile accedere alle immagini riprese in altro modo.
- 5) La visione delle immagini viene effettuata esclusivamente dal responsabile o dagli incaricati del trattamento, di cui ai successivi artt. 5 e 6, tramite un computer protetto da password. E' fatto espresso divieto al responsabile del trattamento e agli incaricati di eseguire duplicazioni di immagini o filmati, salvo per limitate temporanee esigenze tecniche seguite immediatamente da cancellazione definitiva.
- 6) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 7) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della Società aggiudicataria dei servizi o dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni Pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.
- 8) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche diverse da quelle strettamente legate al servizio interessato.

- 9) L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
- 10) I dati trattati, limitatamente a quelli strettamente necessari per le finalità di cui al presente Regolamento, potranno essere conservati ed utilizzati per le attività connesse con l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, al fine di estrapolare, da parte del competente Ufficio di Polizia Locale, le necessarie informazioni, quali, a titolo esemplificativo, il nominativo dei proprietari dei veicoli dalla rilevazione del numero di targa o la conoscenza diretta della persona responsabile da parte degli Agenti di P.L. e, successivamente utilizzarli da parte di personale autorizzato degli uffici medesimi per le conseguenti attività sanzionatorie di competenza.
- 11) La conservazione dei dati significativi ai fini delle attività di accertamento e sanzionatorie sarà effettuata su cd-dvd custoditi in apposito armadio chiuso a chiave presso il Comando di Polizia Locale ed accessibile soltanto dagli incaricati. Detto materiale potrà essere visionato su richiesta del Sig. Sindaco o del Responsabile del Settore Risorse Umane del Comune o da personale comunale opportunamente delegato. La visione del materiale deve avvenire alla costante presenza del Responsabile di cui all'Art.2 lettera f). In ogni caso i dati non potranno essere estrapolati diffusi o comunicati a terzi.
- 12) In nessun caso, i dati che vengono trattati dagli Agenti di Polizia incaricati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di attività sanzionatorie previste al precedente comma 10 o di indagini giudiziarie e di polizia.
- 13) L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto rientra nei casi di esclusione previsti dal **Codice** all'art. 24, comma 1, lett. a).
- 14) La videosorveglianza di cui al presente Regolamento rientra nel regime particolare stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), con specifico riferimento al punto 5.2. per quanto attiene all'ambito di applicazione.

Art. 5 – Titolare

- 1) Il **titolare** del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art. 28 del **Codice** in materia di protezione dei dati personali, come individuato dal Art. 2 lettera e) il dirigente della Polizia Locale di norma identificato nel Comandante della Polizia Locale,
- 2) Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati

Art. 6 – Responsabile

- 1) Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal **titolare** il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.
- 2) Il responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo le legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.
- 3) In particolare, dovrà verificare che i settori di ripresa delle telecamere non interessino aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy.
- 4) Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere anche individuate delle zone da "oscurare", cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, al fine di impedire la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati " come finestre di abitazioni ed altro, anche su richiesta di singoli soggetti.
- 5) Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dal Garante. Egli

custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le password per l'utilizzo del sistema.

- 6) Il responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
- 7) Il responsabile del trattamento dovrà tenere un registro dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare il tutto da lui sottoscritto.

Art.7 – Incaricati del trattamento

- 1) Potranno essere individuati dal **titolare** o dal **responsabile** come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale della Polizia Locale e quello Comunale o di soggetti terzi nel caso che il servizio venga dato in apposita gestione.
- 2) Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del **titolare** o del **responsabile**.
- 3) Nello svolgimento della attività gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali, ecc..
- 4) Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
- 5) L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di trasgressione al Regolamento per i servizi di igiene urbana e dei rifiuti.
- 6) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art.8 – Manutenzione impianti e attrezzature

- 1) Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, **il titolare** si può avvalere di soggetti terzi svolgenti prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare, in quanto fornitori/manutentori del sistema di videosorveglianza o di parti di esso, al fine di assicurare che nessun dato personale possa essere acquisito o trattato al di fuori dei soggetti autorizzati.

Art.9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso non superiore al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 7;
- 1) I dati personali sono ricavati attraverso telecamere che saranno progressivamente installate stabilmente o temporaneamente in strutture fisse o anche in postazioni mobili (automezzi o altro) nei pressi dei punti sottoposti a videosorveglianza di volta in volta individuati.
- 2) I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti su un computer portatile ed (eventualmente) visionati/controllati presso gli uffici della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comando di P.L.. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

- 3) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su memoria flash e hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere e successivamente archiviate per gli usi consentiti di cui al precedente Art.4 comma 10 e 11.
- 4) I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.
- 5) Le immagini verranno conservate per un massimo di 96 (novantasei) ore successive alla registrazione sulla postazione, ciò per consentire la sorveglianza anche in caso di festività, chiusura degli uffici e disponibilità del personale.
- 6) Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- 7) In caso di cessazione di un trattamento per qualsiasi causa o decorsi i termini massimi di mesi sei, i dati personali saranno distrutti.

Art.10 – Informativa

- 1) Il **titolare**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del Codice, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità delle postazioni in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *“Comune di Rocca di Papa – Area videosorvegliata. La registrazione viene effettuata a cura del Comando di Polizia Municipale per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti (Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 - punto 5.2.)”*.
- 2) Il supporto con l'informativa di cui al comma precedente:
 - a) deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
 - b) deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
 - c) può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
- 3) Il Comune di Rocca di Papa si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione e comunicazione alla cittadinanza nelle modalità che riterrà più opportune anche attraverso il sito web istituzionale del Comune dove verranno pubblicizzate il presente Regolamento, le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla privacy.

Art.11 – Avvio trattamento dati personali

- 1) Il **titolare**, in qualità di responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla cittadinanza cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art.12 – Cessazione

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento i dati personali saranno distrutti a cura del titolare che provvederà a documentare la distruzione attraverso verbale cartaceo con indicazione della zona di riferimento della ripresa e del periodo di tempo a cui si riferiscono le immagini registrate. Il verbale di distruzione viene archiviato agli atti dell'Ufficio di P.L..

Art.13 – Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le

finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

- 2) La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o deposito temporaneo per il tempo strettamente necessario all'accesso di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.

Art.14 – Sicurezza dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comando di Polizia Locale in apposito armadio chiuso a chiave.
- 2) A questo può accedere, oltre al titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento, indicati ai precedenti artt. 6 e 7, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.
- 3) Il locale dove sono custoditi i dati è sistematicamente chiuso a chiave ed è ubicato in locali non accessibili al pubblico nella parte adibita al controllo.
- 4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 5) La comunicazione dei dati personali da parte del titolare ad altri soggetti pubblici è ammessa soltanto per le attività sanzionatorie previste dal presente Regolamento e dal Regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani o quando è prevista dalle norme vigenti per il recupero delle sanzioni.
- 6) In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del Codice.
- 7) Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art.15 – Principi applicati e limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1) Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi contenuti nel provvedimento del Garante del 29 aprile 2004, che si ritengono tuttora applicabili:

a) Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

b) Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

c) Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre

un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;

- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;

- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;

- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini.

d) Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma 1, lett. b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art.16 – Tutela

1) Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art.17 – Norme di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art.18 – Sanzioni

1) Salvo che il fatto costituisca reato secondo le norme contenute nel Codice Penale, Civile, nel Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 N°152 "*Norme in materia ambientale*", nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) ***Trattamento e divulgazione di dati non autorizzati.*** Qualsiasi dipendente o amministratore ad eccezione del Sindaco o suo delegato nei casi prettamente istituzionali, per caso fortuito o autorizzato venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili inerenti le videoriprese effettuate ai sensi del presente regolamento e li divulghi o comunichi a terzi senza che ve ne sia bisogno, ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 500,00;

b) ***Lancio di buste di rifiuti, bottiglie, lattine pezzi di carta ed altro da auto in movimento.*** Chiunque lanci rifiuti di vario genere da veicoli in movimento in vie, piazze, aree pubbliche o di pubblico passaggio, anche se in prossimità e/o a ridosso di contenitori di rifiuti, sia che essi siano destinati alla raccolta differenziata sia degli R.U. indifferenziati, ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 150,00;

- c) **Deposito e/o abbandono a terra di ingombranti, calcinacci, vegetali, guaina asfaltica, eternit, infissi sanitari etc.** Chiunque depositi o abbandoni a terra rifiuti ingombranti di vario genere, residui di lavorazioni edili e di officine artigianali classificati speciali, in vie piazze aree pubbliche o di pubblico passaggio anche se in prossimità a ridosso o all'interno di contenitori di rifiuti sia che essi siano destinati alla raccolta differenziata, sia degli R.U. indifferenziati, ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 300,00. Se l'abbandono di detti rifiuti avviene in prossimità o all'interno di aree boscate, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n.205/2010, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da €300,00 a €3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, detta sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
- d) **Deposito e/o abbandono a terra di RAEE, toner e vernici di varia natura.** Chiunque depositi o abbandoni a terra in vie piazze aree pubbliche o di pubblico passaggio anche se in prossimità a ridosso o all'interno di contenitori di rifiuti sia che essi siano destinati alla raccolta differenziata, sia degli R.U. indifferenziati, rifiuti RAEE quali frigoriferi, lavatrici, computers, video, televisori, stampanti etc. o parti di essi, ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 200,00.
- e) **Deposito e/o abbandono a terra di materiali provenienti da scavi.** Chiunque depositi o abbandoni a terra materiali provenienti da scavi, terre sciolte, rocce etc. ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200,00 ad Euro 400,00.
- f) **Deposito dilavamento e/o convogliamento di reflui urbani.** Chiunque depositi o dilavi il suolo o con artefici immetta sul suolo, in corpi idrici superficiali, in reti comunali per la raccolta di acque nere o bianche o spanda a terre reflui di qualsiasi genere, ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 500,00;
- g) **Deposito e/o abbandono a terra di pneumatici, carcasse di veicoli e/o parti di esse.** Chiunque depositi o abbandoni a terra in vie piazze aree pubbliche o di pubblico passaggio anche se in prossimità a ridosso o all'interno di contenitori di rifiuti sia che essi siano destinati alla raccolta differenziata, sia degli R.U. indifferenziati, rifiuti quali pneumatici, carcasse di veicoli cristalli per auto, pezzi meccanici, parafanghi o parte e pezzi di essi, ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300,00 ad Euro 500,00.
- 2) Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 3) Fatto salvo quanto previsto in materia dal Codice Penale e dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 N°152, le spese per il ripristino e il risarcimento di eventuali danni alla proprietà pubblica sono a carico di chi ha commesso il fatto (Art. 2043 del Codice Civile) e verranno quantificate di volta in volta dai tecnici comunali.

Art.19 – Utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni

- 1) Le somme derivanti dalle sanzioni applicate per dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti di cui al precedente Art.18 verranno incassate in appositi Capitoli di Bilancio in Entrata ed in Spesa al fine di essere riutilizzate per l'incremento della raccolta differenziata sul territorio, per il potenziamento delle strutture e mezzi ad essa connessi, per l'informazione alla cittadinanza e per rafforzare il contrasto al fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Art.20 – Pubblicità del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prenderne visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune e messa a disposizione della Cittadinanza.

Art.21 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale di Rocca di Papa, dopo la pubblicazione per 30 giorni consecutivi sul sito internet istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio, diventa efficace il 31 giorno dalla sua pubblicazione. Lo stesso viene trasmesso in copia conforme all'originale al dirigente del Comando di Polizia Municipale per la sua applicazione.

Art.22 – Allegati

- 1) Al presente Regolamento sono allegati i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Allegato - A - Cautele da adottare per i dati videoripresi;
 - Allegato - B- Procedura per l'accesso alle immagini;
 - Allegato - C - Fac-simile Richiesta di accesso a videoregistrazioni;
 - Allegato - D - Fac-simile Reclamo;
 - Allegato - E - Analisi dei rischi che incombono sui dati;

Allegato - A - Cautele da adottare per i dati videoripresi

- 1) Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate che eventualmente dovessero transitare all'interno del Comando di Polizia Locale;
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti (CD o DVD) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o struttura simile) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto, comunque, le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Titolare del trattamento
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema della società, alla ditta fornitrice e quella manuttrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 9) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

Allegato - B - Procedura per l'accesso alle immagini

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

Allegato - C - Fac-simile Richiesta di accesso a videoregistrazioni

Al Sig. Sindaco
Comune di Rocca di Papa
Corso Costituente, 26
00040 – Rocca di Papa - RM

Il sottoscritto nome e cognome, nata a, Residente in
Via Cod.Fisc. identificato tramite sistema di
videosorveglianza del comune, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il
diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

luogo o luoghi di possibile ripresa

data di possibile ripresa fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

..... abbigliamento al momento della possibile ripresa (specificare il colore degli abiti)

accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)

attività svolta durante la ripresa

A tal fine desidera essere contattato presso il seguente indirizzo: Comune di Via
..... Civ..... cap..... Provincia telefono
..... E-Mail

Data _____

firma

Allegato - D - Fac-simile Reclamo

Comandante della Polizia Locale
Viale Silvio Spaventa, 10
00040 – Rocca di Papa – RM

Il/La sottoscritto/a, che aveva presentato in data presso
..... una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver
registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti:

.....
.....

Data _____

firma

Allegato - E - Analisi dei rischi che incombono sui dati e misure da adottare

RISCHI	SI/NO	DESCRIZIONE DELL'IMPATTO SULLA SICUREZZA (Gravità: alta/media/bassa)	MISURE DA ADOTTARE
Comportamento degli operatori: Sottrazione di credenziali di autenticazione	SI	MEDIA	Verifica ed indagine tra gli addetti. Misure di ulteriore codifiche di accesso ai dati.
Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	SI	MEDIA	Richiamo degli operatori e corsi specifici di aggiornamento.
Comportamenti sleali o fraudolenti	SI	ALTA	Provvedimenti disciplinari dell'Amministrazione.
Errore materiale	SI	BASSA	Correzione ed informazione.
Eventi relativi agli strumenti: Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	SI	BASSA	Consulenza esperto informatico e aggiornamento software.
Spamming o tecniche di sabotaggio	NO	NO	NO
Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	SI	BASSA	Consulenza esperto informatico e aggiornamento di hardware e software.
Accessi esterni non autorizzati	NO	NO	NO
Intercettazioni di informazioni in rete	SI	BASSA	Consulenza esperto informatico e aggiornamento software
Eventi relativi al contesto: Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto	SI	MEDIA	Predisposizione di appositi spazi di lavoro con accessi controllati.
Accessi non autorizzati ad armadi contenenti apparati sul territorio comunale	SI	MEDIA	Adeguamento degli accessi controllati e limitazione della disponibilità dei locali.
Sottrazione di strumenti contenenti dati presso la sede della Polizia Locale	SI	BASSA	Indagine conoscitiva e adozione di misure di controllo.
Sottrazione di strumenti contenenti dati presso gli armadi periferici	SI	MEDIA	Indagine conoscitiva e adozione di misure di controllo.
Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), nonché dolo di, accidentali o dovuti ad incuria	SI	BASSA	Ripristino delle attrezzature e distruzione del materiale contenente dati.
Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)	NO	BASSA	Intervento di esperti qualificati per il ripristino delle condizioni iniziali
Errori umani nella gestione della sicurezza fisica	SI	MEDIA	Richiamo degli operatori addetti e predisposizione corsi specifici di aggiornamento.